

**IL CASO**

# Sorpresa, l'insegnante di troppo finisce a fare il bidello

*Il dirigente di un istituto brianzolo ha disposto il declassamento. Per coprire i tagli della Gelmini*

**I**llegittimo dal punto di vista giuridico, contrattualmente e civilmente sanzionabile. Eppure è successo. È successo che un dirigente scolastico, alla ripresa delle lezioni, abbia dato disposizioni di servizio che di fatto declassano un insegnante al ruolo di bidello. Tutta colpa dei tagli al personale, disposti dalla riforma Gelmini, che hanno portato a una riduzione degli organici ausiliari, tecnici e amministrativi, è la giustificazione che si legge tra le righe del dispositivo emanato in una scuola di Cavenago di Brianza, l'istituto comprensivo statale Ada Negri. Che cosa chiede il preside al malcapitato insegnante? Di collaborare «nel controllo dell'apparecchio telefonico dalle ore 8.30 alle ore 10.30, con preghiera di apertura del cancello, tramite pulsante, per le emergenze in assenza dei collaboratori» e poi di essere «disponibile dalle ore 10.30 alle ore 14.00 per le esigenze degli alunni». Insomma, compiti specifici di un collaboratore e non di un insegnante. Il caso, già denunciato presso alcuni sindacati, e che finirà molto probabilmente con un conten-

zioso giudiziario, minaccia di non essere l'unico in tempo di crisi di personale di ruolo. Ma cosa comporta il demansionamento? L'assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto è un inadempimento contrattuale che deriva dalla violazione dell'articolo 2103 del codice civile. Secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale, già nel 2004, questo inadempimento arreca danni alla professionalità del lavoratore, intendendo per tale il complesso delle capacità e attitudini del lavoratore. E provoca la compromissione delle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità. Questo principio, peraltro, è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della corte di cassazione, che nel 2006 (n.6572) hanno sancito definitivamente il diritto per il lavoratore demansionato ad ottenere il risarcimento, non solo quando il danno è di natura patrimoniale, ma anche quando esso rientra nella più generale categoria del danno esistenziale. Per esempio, il danno all'integrità psicofisica (il cosiddet-

to danno biologico) oppure il danno all'immagine o alla vita di relazione. Fin qui le possibili implicazioni civilistiche. Quanto ai dirigenti scolastici, oltre al rischio di dover fare fronte a un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, con eventuale rivalsa da parte della pubblica amministrazione, potrebbe esserci, nei casi più gravi, anche il rischio di responsabilità penali. Come per esempio la responsabilità per abuso d'ufficio. Si tratta peraltro di una responsabilità difficile da dimostrare, ma astrattamente configurabile. Il reato in questione, infatti, comporta che il responsabile abbia disposto il demansionamento intenzionalmente, nei confronti della persona interessata (dolo intenzionale), che tale azione abbia determinato l'insorgenza di un danno ingiusto in capo alla persona interessata. E infine che tale danno sia stato ingenerato con violazione di legge.

**Antimo Di Geronimo  
 e Alessandra Ricciardi**

—© Riproduzione riservata—

